

DELIBERAZIONE N° XI / 5480

Seduta del 08/11/2021

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI FABRIZIO SALA MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI DEL BANDO "IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2022"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 24 pagine di cui 10 pagine di allegati parte integrante



VISTE:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010, "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", come modificata dalla l.r. 4 marzo 2019, n. 5, che, al Titolo V Capo II bis, introduce la disciplina relativa alla valorizzazione delle attività storiche e di tradizione ed in particolare, all'art. 148 quater, le misure di sostegno che Regione può adottare a favore di tali attività;
- la I.r. n. 26 del 24 settembre 2015, "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" e in particolare l'art. 1, comma 3 in base al quale Regione Lombardia promuove l'attrattività del territorio lombardo per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con D.C.R. 10 luglio 2018, n. 64, che prevede tra i risultati attesi:

- la valorizzazione del commercio storico e di tradizione Econ 14.2.52;
- la valorizzazione delle esperienze imprenditoriali di successo Econ 14.1.46;

CONSIDERATO che:

- a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel corso del 2020 e del 2021 si sono susseguite, come misure di contenimento del contagio, diversi periodi di chiusura forzata delle attività commerciali e artigianali aperte al pubblico, che hanno interessato numerosi comparti, in particolare non alimentari, nonché un generale rallentamento dell'attività economica e delle abitudini di acquisto e consumo presso gli esercizi fisici, indotta sia dai periodi di effettiva quarantena imposti dalle norme, sia da una generale maggiore cautela del consumatore;
- a riprova di questo fatto, dalle "Indagini trimestrali" settoriali realizzate da Unioncamere Lombardia, relativamente ai trimestri interessati dall'emergenza, ovvero i 4 trimestri del 2020 e i primi 2 semestri del 2021, in Lombardia risulta un periodo protratto di flessione del fatturato del commercio al dettaglio e dei servizi, con punte negative nel 2º trimestre 2020 e un trend negativo, al di sotto dei valori pre-Covid, per tutti i trimestri successivi, con un primo segnale di ripresa nel 2º trimestre 2021;
- la crisi del settore ha evidentemente colpito anche le attività storiche e di



tradizione, che sono, per loro natura, esercizi aperti al pubblico e che si caratterizzano per la continuità interrotta di attività nell'arco di diversi decenni;

tali crisi, che rappresenta un rischio per la continuità dell'impresa in tutti i
comparti del commercio e dei servizi, avrebbe impatti ancora più
significativi con le attività storiche e di tradizione, in quanto potrebbe
portare alla dispersione di un patrimonio storico e culturale che, una volta
perduto, non potrebbe essere ricostruito;

RITENUTO pertanto che sia opportuno sostenere le attività storiche e di tradizione in questa fase di crisi indotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per aiutarle a superare il momento congiunturale negativo e favorire la loro ripresa;

RITENUTO in particolare, in attuazione del richiamato art. 148 quater della l.r. 6/2010, di promuovere interventi a favore delle attività storiche e di tradizione per le finalità previste dal comma 1, ed in particolare:

- sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica;
- sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità e modernità;
- accrescere l'attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
- sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 "Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza";
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 "Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo



economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle Linee guida approvate con DGR n. 6790/2017";

DATO ATTO che:

- l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. n. XI/767 all'art. 9 prevede che Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della legge regionale 34/1978;
- ai sensi della d.g.r. n. XI/1662, art. 8, Regione Lombardia mette a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari, in tranche successive ivi definite;

PRESO ATTO che la Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo mediante consultazione telematica conclusasi in data 04/11/2021 ha approvato la misura di sostegno per la valorizzazione delle attività storiche oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che la misura in oggetto costituisce una attività che, in termini di contenuti e di modalità attuative, già in precedenza è stata condivisa nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività, con l'inserimento della precedente edizione del bando nel Programma d'Azione 2020, di cui alla d.g.r. 2688/2019;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro:
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle



fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 C(2020) 1863 final del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio);
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche



europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

 l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui, con l'Aiuto SA.57021, la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in



particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a € 1.800.000,00 il massimale concedibile ai sensi della sezione 3.1 dello stesso;

VISTE inoltre:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione, con l'Aiuto SA.58547, ha autorizzato le modifiche all'aiuto SA.57021, recependo le variazioni apportate dalla terza modifica del Quadro Temporaneo;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione,



con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui all'Aiuto SA.57021, recependo la proroga del termine di validità al 31/12/2021 e l'innalzamento a 1.800.000,00 euro del massimale concedibili ai sensi della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo;

RITENUTO che:

- gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- che tale regime si applichi alle concessioni effettuate entro il 31/12/2021, salvo proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato e previa autorizzazione alla proroga dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495 da parte della Commissione Europea;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di agevolazione a fondo perduto:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono però essere concessi, come previsto dall'aiuto SA. 58547, alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul



funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, o in alternativa di non trovarsi in procedura concorsuale per insolvenza;

RITENUTO infine di prevedere che, decorso il termine del 31/12/2021, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

STABILITO che, in caso di applicazione del suddetto regime "de minimis":

- gli aiuti non saranno concessi alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui:
 - attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni sopra citate di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e Reg. 1301/2013;
 - o informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto



Regolamento, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

 qualora la concessione di aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

STABILITO che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, salvo proroghe del regime e dell'Aiuto, il contributo verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

RITENUTO quindi di approvare i criteri attuativi per l'emanazione del bando "Imprese storiche verso il futuro 2022", secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

STABILITO inoltre:

- di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde;
- di individuare come Responsabile del Procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento e secondo i criteri da questo stabiliti;
- di prevedere una dotazione finanziaria della misura pari a € 4.000.000,00, a carico di Regione Lombardia, a valere sui seguenti capitoli del bilancio 2022, che presentano la necessaria disponibilità di competenza:
 - € 3.000.000 sul capitolo 14.02.203.7682;
 - € 1.000.000 sul capitolo 14.01.203.10403;
- di trasferire a Unioncamere Lombardia la dotazione finanziaria della misura in tre tranche, come segue:
 - in misura del 50% della dotazione, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua le imprese beneficiarie;



 per una seconda quota, in misura massima del 40% della dotazione, sulla base delle aggiuntive necessità di cassa che saranno comunicate, a fronte di una prima relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia;

- il saldo a fronte della presentazione di una seconda relazione intermedia e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata DGR 1662/2019, che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività entro 30 giorni dalla conclusione delle erogazioni dei contributi;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che gli uffici competenti di Unioncamere Lombardia provvederanno a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. e, nel caso di Regime "De Minimis" art. 8 e s.s.;
- effettuare le attività istruttorie richieste dallo specifico Regime di Aiuto applicato, incluso verificare, ai fini della concessione, che le agevolazioni concesse non comportino il superamento dei massimali previsti da tale Regime e, per gli aitui concessi nel Quadro temporaneo assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui



all'Allegato C) della DGR n. 6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 19/10/2021;

VISTE:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare i criteri attuativi per l'emanazione del bando "Imprese storiche verso il futuro 2022", secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti \$A.57021-58547-59655-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di \$tato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- 3. di prevedere che, decorso il termine del 31/12/2021, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);



- 4. di stabilire che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- 5. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, ed il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia come Responsabile del Procedimento, il quale provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento e secondo i criteri da questo stabiliti;
- 6. di prevedere una dotazione finanziaria della misura pari a € 4.000.000,00, a carico di Regione Lombardia, a valere sui seguenti capitoli del bilancio 2022, che presentano la necessaria disponibilità di competenza:
 - € 3.000.000 sul capitolo 14.02.203.7682;
 - € 1.000.000 sul capitolo 14.01.203.10403;
- 7. di trasferire a Unioncamere Lombardia la dotazione finanziaria della misura in tre tranche, come segue:
 - in misura del 50% della dotazione, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua le imprese beneficiarie;
 - per una seconda quota, in misura massima del 40% della dotazione, sulla base delle aggiuntive necessità di cassa che saranno comunicate, a fronte di una prima relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia;
 - il saldo a fronte della presentazione di una seconda relazione intermedia e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;
- 8. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata DGR 1662/2019, che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività entro 30 giorni dalla conclusione delle erogazioni dei contributi;
- 9. di prevedere che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore



della misura, dovrà provvedere a:

- o assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- effettuare le attività istruttorie richieste dallo specifico Regime di Aiuto applicato, incluso verificare, ai fini della concessione, che le agevolazioni concesse non comportino il superamento dei massimali previsti da tale Regime e, nel Quadro Temporaneo assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs.
 n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
- 10.di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge